

L'indagine dell'Uncm

Difesa tecnica: prassi non sempre omogenee dopo un anno di applicazione

di **Grazia Ofelia Cesaro**
Benedetta Colombo
e **Laura Landi**

Panorama

La legge 28 marzo 2001 n. 149 ha posto da subito non pochi problemi interpretativi divenuti ineludibili con l'entrata in vigore delle norme di natura processuale, norme la cui applicazione è stata a lungo differita (Dl 150/2001 convertito dalla legge 240/2001, Dl 126/2002 convertito dalla legge 175/2002, Dl 147/2003 convertito dalla legge 200/2003, Dl 158/2004 convertito dalla legge 188/2004, Dl 115/2005 convertito dalla legge 168/2005, Dl 173/2006 convertito dalla legge 228/2006).

Le spiegazioni alle proroghe - L'entrata in vigore della riforma è stata infatti prorogata più volte sia per la mancanza di norme sui criteri e la qualificazione dei difensori nei procedimenti civili di adottabilità e decadenza della potestà («In tale situazione - si legge testualmente nella relazione ai decreti di proroga della riforma - il principio di effettività della difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per adottabilità ha inteso ispirarsi, incontra forti limiti, ove si tenga conto... della necessità di affidare l'incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere») sia per la necessità di una revisione dell'intero procedimento con riferimento all'introduzione della difesa d'ufficio nei procedimenti civili («la previsione della difesa tecnica contenuta nella legge di riforma - continua la relazione - necessita di una revisione del procedimento che si svolge davanti al tribunale per i minorenni nelle forme del procedimento in camera di consiglio e ciò secondo le norme procedurali che necessitano di una modifica, anche a seguito della novellazione dell'articolo 111 della Costituzione. È quindi necessario regolare le modalità e i tempi attraverso i quali deve eserci-

tarsi l'attività difensiva: comunque l'inadeguatezza dell'attuale legge sul gratuito patrocinio pone seri ostacoli a un effettivo esercizio del diritto di difesa»).

Come è noto dette norme non sono state emanate e ciò, considerandosi anche l'eccessiva genericità di alcune locuzioni, ha richiesto al giudicante una vera e propria supplenza normativa, con una conseguente, quanto scontata, varietà di orientamenti.

La ricerca - Considerata tale situazione, l'Unione delle Camere minorili ha ritenuto

Lo studio dell'Unione delle Camere minorili ha cercato di individuare le impostazioni seguite nei tribunali per i minorenni in relazione alle disposizioni previste dalla legge 149/2001

opportuno raccogliere le diverse prassi, peraltro ancora in divenire, utilizzate presso i tribunali per i minorenni. La ricerca è nata all'interno della sezione civile dell'Unione delle Camere minorili ed è frutto di un gruppo di studio appositamente creatosi per l'esame delle prassi della 149/2001 che ha visto l'attiva partecipazione di molti rappresentanti delle Camere minorili locali.

Allo scopo sono stati predisposti questionari distribuiti sia ad avvocati minorili sia agli stessi magistrati minorili. Le risposte, a oggi pervenute, riguardano le prassi di 17 tribunali per i minorenni. La ricerca, peraltro, continua, posto che non soltanto non sono giunti i dati di alcuni tribunali mentre in alcuni casi le risposte fornite

non sono del tutto chiare, ma ciò che maggiormente emerge è che le prassi evidenziate sono continuamente oggetto di modificazioni. Talvolta non è neppure possibile individuare una prassi comune all'interno di uno stesso tribunale, dove tra i diversi magistrati diverse sono le soluzioni interpretative rese.

L'Unione delle Camere minorili ha dunque fotografato una situazione complessa, disomogenea, in continua trasformazione priva, oltretutto, di punti di riferimento provenienti dal Supremo collegio. Le differenze riscontrate nelle soluzioni interpretative di norme identiche rese dai diversi tribunali, permettono comunque di supporre che alle future pronunce di legittimità potranno conseguire anche pronunce di nullità soprattutto con riferimento alla necessaria o meno presenza di un rappresentante processuale del minore (Cassazione 13507/2002).

Nonostante l'incertezza interpretativa, l'Unione delle Camere minorili ha ritenuto comunque utile e opportuno raccogliere ed evidenziare le indicazioni provenienti dai diversi tribunali per i minorenni, allo scopo di facilitare un momento di riflessione comune su temi estremamente delicati, un momento di riflessione propedeutico all'elaborazione di prassi realmente condivise.

Molti, allo stato, i profili di criticità rilevati.

I procedimenti sulla potestà - La norma di cui all'articolo 37 della legge 149/2001 ha modificato l'articolo 336 del Cc introducendo un ultimo comma secondo cui «per i provvedimenti di cui ai commi precedenti i genitori e il minore sono assistiti da un difensore». E tuttavia l'indicazione del difensore lascia spazio a molti quesiti: chi è il difensore del minore, quando e da chi deve essere nominato.

L'indagine dell'Uncm

I procedimenti sulla potestà

Nei procedimenti de potestate al minore viene nominato un avvocato d'ufficio o il curatore?

Tribunale per i minorenni	Prassi
Ancona	A seconda dei casi, giacché, se non c'è sospensione della potestà solo un curatore, essendovi conflitto d'interessi
Bari	Viene nominato il curatore su richiesta del Pm che valuterà se nominare o meno un difensore
Bologna	Mai l'avvocato d'ufficio; nomina invece del curatore che verrà individuato nell'ambito dell'elenco degli avvocati per il patrocinio scelto a spese dello stato (in mancanza di altri più specifici elenchi)
Cagliari	Mai l'avvocato d'ufficio; nomina invece del curatore in caso di conflitto di interessi con entrambi i genitori, sempre che non sia stato già nominato un tutore
Catania	Un curatore. Il difensore d'ufficio è indicato solo per i genitori e parenti legittimati
Firenze	Viene nominato il curatore
Lecce	No il difensore; non sempre il curatore
Milano	Curatore-avvocato
Napoli	Curatore
Palemo	Curatore
Potenza	Sempre il curatore, il quale può nominare un avvocato chiedendo, se del caso, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Di solito il curatore è un avvocato
Roma	Nessuno
Reggio Calabria	Curatore
Salerno	Avvocato d'ufficio
Torino	Il Pm può chiedere la nomina di un curatore speciale del minore e il tribunale valuta se nominarlo o meno. Il curatore è un avvocato
Trento	Solo curatore, scelto tra avvocati
Venezia	De potestate: avvocato d'ufficio; adottabilità: curatore (che peraltro è un avvocato)

Fonte: Unione nazionale Camere minorili

In ossequio alle convenzioni internazionali, in primo luogo agli articoli 5 e 9 della Convenzione di Strasburgo, al principio del giusto processo, così come interpretato dall'articolo 111 della Costituzione integrato dalla legge costituzionale del 23 novembre 1999 n. 2, e alla luce della sentenza della Corte costituzionale 1/2002 che attribuisce al minore la qualità di parte, la dottrina si è orientata per la necessaria figura di un rappresentante processuale del minore, diverso dai geni-

tori. Da questo assunto sono però conseguiti altri quesiti:

- se nominare sempre e in ogni caso anche d'ufficio un avvocato/curatore del minore;
- se nominarlo anche d'ufficio quando vi è conflitto d'interessi;
- se nominarlo ai sensi degli articoli 78 e 79 del Cpc, e dunque, nominare un curatore speciale nel caso di richiesta del Pm ovvero della persona che deve essere rappresentata o

assistita, dai prossimi congiunti e in caso di conflitto d'interessi dal rappresentante o da qualche alta parte che vi abbia interesse.

Si è posto poi l'ulteriore quesito se, quale rappresentante processuale del minore, dovesse essere nominato un curatore, che più propriamente può essere definito un rappresentante sostanziale del minore, ovvero un avvocato del minore, oppure entrambi.

La nomina - Al riguardo esistono prassi assai diverse. In alcune sedi non viene nominato né il curatore, né l'avvocato del minore: così inizialmente Palermo (ora si nomina un curatore) e, per i primi dati pervenuti, ancora oggi a Roma. In altre (Bari e Potenza) risulta essere sempre nominato un curatore poiché si è ritenuto che il conflitto di interessi tra il minore e i propri genitori sia da ravvisarsi *ex ante* e sempre potenziale all'apertura di un procedimento *de potestate*, in ossequio peraltro ad alcune pronunce di legittimità (Cassazione 13507/2002, 10822/2002)

Queste posizioni antitetiche ed estreme sembrano oggi evolversi verso soluzioni più aderenti alla realtà del singolo caso, proiettate alla nomina di un curatore all'esito dell'accertamento, caso per caso, della sussistenza o meno di un conflitto d'interessi tra il minore ed entrambi i genitori, secondo quanto previsto dall'articolo 78 del codice di procedura civile. Tale ultimo orientamento è prevalente nella maggior parte dei tribunali per i minorenni da cui sono pervenuti i relativi dati. La scelta per vero sembra anche maggiormente aderente al dettato della Convenzione di Strasburgo che testualmente recita all'articolo 9 «allorché secondo la legge interna i titolari della responsabilità parentali sono privati della facoltà di rappresentare un fanciullo a causa di un conflitto d'interessi con lui, l'autorità giudiziaria ha il potere di nominargli un rappresentante speciale», e in armonia con le norme penali ove è prevista di nomina del curatore speciale del minore parte offesa ma solo se vi è conflitto d'interessi tra il minore e il genitore (articoli 120 e 121 del Cp, articolo 90 del Cpp, articolo 77 del Cpp, articolo

L'indagine dell'Uncm

La nomina del curatore

Tribunale per i minorenni	Nei procedimenti <i>de potestate</i> , come avviene la nomina del curatore o avvocato del minore, d'ufficio, su istanza del Pm e dei soggetti richiamati dagli articoli 78 e 79 del Cpc?	Come viene accertata l'esistenza del conflitto: si considera <i>in re ipsa</i> o deve essere provata? E come?
Ancona	Normalmente su richiesta del Pm, ma eventualmente anche d'ufficio	Si ritiene <i>in re ipsa</i> , per via delle posizioni processuali contrapposte, fra il minore soggetto tutelato e il/i genitore/i contro cui viene mossa l'azione del Pm, sottoposto/i a verifica della condotta genitoriale
Bari	Su istanza del Pm	Si considera <i>in re ipsa</i>
Bologna	Su istanza del Pm o delle parti ex articolo 78 del Cpc	L'esistenza del conflitto deve essere provata
Cagliari	Per l'avvocato del minore vedi risposta sub 1). Il curatore del minore viene nominato su istanza del Pm (eventualmente a ciò sollecitato dal giudice) o dei soggetti richiamati dagli articoli 78 e 79 del Cpc	Può essere ritenuta anche in base alle stesse prospettazioni delle parti qualora dalle stesse emerga il coinvolgimento del minore nel conflitto o addirittura la necessità del suo allontanamento da entrambi i genitori
Catania	Il curatore del minore viene nominato su istanza del Pm (eventualmente a ciò sollecitato dal giudice) o dei soggetti richiamati dagli articoli 78 e 79 del Cpc	—
Firenze	Nei vari modi	È valutata discrezionalmente sulla base delle informazioni
Lecce	Su istanza del Pm o anche d'ufficio, l'altra ipotesi è meno frequente	È una valutazione discrezionale del magistrato sulla base delle informazioni acquisite
Milano	Prevalentemente dal Pm ma anche dal collegio ma anche d'ufficio	Relazioni dei Servizi sociali, Ctu ecc.
Napoli	D'ufficio	Valutazione discrezionale del giudice
Palemo	Su istanza del Pm	Deve emergere dagli elementi in possesso del tribunale
Potenza	Allo stato avviene d'ufficio. Nel protocollo, in via di elaborazione, sarà previsto che avverrà a istanza del Pm	<i>In re ipsa</i> , per quanto innanzi detto.
Reggio Calabria	D'ufficio	Viene valutata in concreto
Roma	—	—
Salerno	D'ufficio la nomina dell'avvocato del minore; su istanza di parte la nomina del curatore	Viene valutato dall'oggetto delle domande e dall'interesse delle parti
Torino	Sarà nominato dal tribunale su istanza del Pm	È valutata discrezionalmente dal tribunale
Trento	Sia d'ufficio, che su istanza di parte	Valutazione sommaria
Venezia	La nomina avviene d'ufficio	Si tratta di una valutazione discrezionale del giudice

Fonte: Unione nazionale Camere minorili

388 del codice di procedura penale)

La scelta - Un aspetto di particolare interesse per gli avvocati minorili è riferito alla scelta di chi nominare: comprendere se si tratta di avvocato del minore o di curatore è per i difensori basilare.

Nel primo caso al difensore viene assegnato un ruolo che deve svolgere in conformità ai propri precetti deontologici (in assenza di norme integrative *ad hoc* per l'avvocato minorile) fra i quali seguire il mandato difensivo in conformità

con la volontà del proprio assistito.

Nel caso del curatore è invece possibile parlare di scelte esistenziali nell'interesse del proprio assistito anche in contrasto con la volontà manifestata dal medesimo. Il curatore però, che può dunque non essere un avvocato, necessita di assistenza legale qualora si reputi necessaria la costituzione in giudizio del minore.

Sul punto la scelta operata dai tribunali per i minorenni è omogenea e, sfruttando l'esperienza che si è formata nei vari

tribunali per i minorenni, con la nomina di curatori avvocato nei procedimenti di adottabilità, ha finito per prediligere, anche in presenza di una dato normativo non certo chiaro (l'articolo 37 della legge 149/2001 specifica «i genitori e il minore sono assistiti da un difensore»), la nomina di un curatore che sia anche avvocato al fine di permettere l'assistenza difensiva in proprio ex articolo 86 del codice di procedura civile.

Diversa e particolare è, tuttavia, la scelta

L'indagine dell'Uncm

Le competenze richieste

Tribunale per i minorenni	Quali competenze deve avere il curatore e/o avvocato del minore?	Esiste un elenco dei curatori e avvocati del minore?	Se sì, è un elenco unico o ci sono elenchi differenti per curatore, avvocato del minore, avvocato dei genitori?
Ancona	Competenze giuridiche ed esperienza giudiziaria minorile, per valutare anche le strategie più rispondenti all'interesse del minore.	Sì, uno per ogni circondario, redatto anche con la collaborazione dei Cdo degli avvocati.	Ci sono vari elenchi, ma sostanzialmente si ritiene che per fare l'avvocato del minore si debba avere avuta esperienza anche come curatore speciale o tutore.
Bari	Deve essere esperto in diritto minorile inserito nell'elenco del gratuito patrocinio	Non ancora	Negativo
Bologna	Non c'è un elenco e/o albo, ma indicativamente il curatore è persona esperta in diritto minorile	No	Non c'è un elenco e/o albo
Cagliari	–	–	–
Catania	Deve essere persona particolarmente competente e motivava reperita da un elenco formato presso lo stesso Tm e quindi distinto da quello dei difensori d'ufficio formato presso il consiglio dell'ordine		Il curatore può essere anche un avvocato che potrà anche decidere di esperire una difesa in proprio ai sensi dell'articolo 86 del Cpc
Firenze	Il curatore è scelto in genere tra avvocati esperti	No	–
Lecce	Il Tm sceglie generalmente tra avvocati noti per l'esercizio della professione in campo minorile	Il Cdo non ha provveduto ritenendo che il Tm possa attingere a quello per i difensori d'ufficio penali	–
Milano	Specializzazione ed esperienza in diritto minorile	Sì	Esiste un unico elenco di avvocati presso il Consiglio dell'ordine, ma il Tm ha suddiviso in due elenchi separati per curatore e avvocato del genitore
Napoli	Il curatore è un avvocato	È quello del gratuito patrocinio	Unico
Palermo	Esperto di diritto minorile e di famiglia	Sì, ma non differenzia tra curatori, avvocati del minore o dei genitori	Esiste un elenco indifferenziato presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati - dei difensori d'ufficio in materia civile
Potenza	Protocollo in elaborazione prevedrà un elenco di curatori speciali e corsi di formazione per gli stessi.	No	Ci saranno, nel protocollo, elenchi differenziati
Reggio Calabria	Esperto in tematiche minorili e famiglia	No	–
Roma	–	–	–
Salerno	La difesa del minore	No. Solo disponibilità di singoli avvocati	–
Torino	Esperto in diritto di famiglia, inserito nell'elenco formato dal Consiglio dell'ordine dei difensori disponibili al patrocinio a Spese dello Stato	Sì	Elenchi differenziati
Trento	–	No	Elenco unico escluso i curatori per i quali non c'è elenco
Venezia	Il tribunale non ne richiede alcuna	Sono stati richiesti gli elenchi ad associazioni specialistiche ma il Tm comunque ricorre all'albo degli avvocati in quanto i primi non coprirebbero la domanda	–

Fonte: Unione nazionale Camere minorili

del tribunale per i minorenni di Salerno che procede alla nomina diretta di un avvocato d'ufficio del minore, non diversamente da Venezia, quando è ravvisato

un conflitto d'interessi.

La procedura - Quanto alla procedura di nomina, in alcune sedi vi provvede il pubblico ministero, in altre si procede

d'ufficio, in altre ancora è necessaria una istanza di parte.

Per vero la nomina d'ufficio sembra maggiormente aderente alla Convenzione di

L'indagine dell'Uncm

Strasburgo (articolo 9 «l'autorità giudiziaria ha il potere di nominargli un rappresentante legale») ma anche in questo caso si è fatto notare come, data la lacunosità della norma che nulla specifica sulla nomina, sia corretto il richiamo ai principi generali di cui agli articoli 78 e 79 del codice di procedura civile.

Anche relativamente ai difensori dei genitori la prassi è disomogenea: in alcune sedi è previsto un formale avviso della facoltà di nominare un difensore (così a Firenze, Ancona, Palermo, Potenza, Torino, Trento, Lecce e Milano), in altre è prevista la nomina di ufficio di un difensore (così a Napoli e Roma). In alcuni tribunali, poi, l'avviso della facoltà di nominare un difensore è contestuale alla nomina di un difensore d'ufficio: così a Bologna, Salerno e Venezia.

La formazione - Allo stato, rispetto alle indicazioni raccolte, non sembra rivestire particolare importanza la formazione, l'esperienza ovvero la motivazione del curatore/avvocato nominato. Come è noto la legge nulla predispose per la formazione di elenchi e la formazione degli avvocati minorili, diversamente da quanto avviene nel processo penale minorile ove nel caso di nomina di un avvocato d'ufficio di imputato minorenni la normativa attuale prevede che competa al Consiglio dell'Ordine forense la predisposizione di elenchi degli avvocati che abbiano specifica preparazione minorile (articolo 11 del Dpr 448/1988). E all'articolo 15 del Dlgs 272/1989 si specifica che «ai fini dell'articolo 11 del Dpr 22 settembre 1988 n. 448 si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti all'autorità giudiziaria minorile o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva». Quanto alle competenze le risposte fornite dai questionari sono omogenee: la scelta su chi nominare predilige sempre esperti in diritto minorile.

Alcuni tribunali per i minorenni chiedono alle associazioni forensi l'indicazione di nominativi di avvocati/curatori, idonei a tale particolare rappresentanza

La dichiarazione di adottabilità

Tribunale per i minorenni	Nei procedimenti di adottabilità viene nominato un curatore e/o un avvocato d'ufficio del minore?
Ancona	In tali procedimenti viene sempre nominato sia un curatore speciale, o eventualmente un tutore (in caso di sospensione della potestà) e un difensore d'ufficio sia al minore che ai genitori, la cui nomina è destinata a valere fino all'eventuale nomina di un difensore di fiducia.
Bari	Viene nominato il curatore speciale. La legge prevede la nomina del difensore solo per i genitori.
Bologna	Nei procedimenti di adottabilità viene nominato il tutore provvisorio del minore (Asl o Comune) che a sua volta, procede alla nomina dell'avvocato
Cagliari	Viene nominato un curatore scelto, anche in questo caso, tra gli avvocati che abbiano i requisiti precisati sub n. 4). Anche in questo caso si richiede inoltre la rituale costituzione in giudizio
Catania	Nella previsione di legge non è indicata la possibilità della nomina di un difensore d'ufficio del minore
Firenze	Viene nominato un curatore speciale
Lecce	Viene nominato esclusivamente il curatore del minore
Milano	Se vi è nomina del tutore lo stesso nomina l'avvocato del minore, se non vi è tutore, o se il tutore non provvede alla nomina, si designa un curatore (Corte d'appello di Milano ritiene però sia sempre meglio la nomina di un curatore)
Napoli	Un curatore
Palermo	Viene nominato un curatore con qualifica di avvocato
Potenza	Viene nominato un curatore del minore che può nominare un avvocato
Reggio Calabria	Un curatore
Roma	Un curatore speciale
Salerno	Solo avvocato d'ufficio
Torino	Viene nominato un curatore speciale che è anche avvocato
Trento	Sì, se non c'è tutore
Venezia	Un curatore, che normalmente è un avvocato e quindi espleta tutte le attività connesse a tale ruolo. Sul punto, tuttavia, non c'è ancora grande chiarezza

Fonte: Unione nazionale Camere minorili

processuale, altri attingono direttamente agli albi (così a Lecce, Napoli, Venezia), altri ancora nominano alla luce della disponibilità dei singoli avvocati (così a Salerno).

Per quanto è noto, soltanto i tribunali per i minorenni di Milano, Potenza e Torino prevedono elenchi separati per i difensori dei minori e per i difensori dei genitori, o meglio e nel caso di Milano esiste un unico elenco presso il Consiglio dell'Ordine, suddiviso poi internamente dallo stesso tribunale per i minorenni in base alle attitudini, formazioni o richieste

espresse dallo stesso avvocato.

La partecipazione al giudizio... - Non sembra che siano richieste particolari formalità di partecipazione al giudizio: i curatori, in quanto anche avvocati, possono costituirsi in proprio o anche soltanto partecipare senza formale costituzione essendo necessaria una rappresentanza sostanziale ma non processuale (può essere quindi sentito anche in difetto di costituzione). Fanno eccezione i tribunali di Bari, Catania, Milano e Ancona, che prevedono la costituzione in giudizio del curatore e la nomina di un avvocato

L'indagine dell'Uncm

La comunicazione della sentenza

Tribunale per i minorenni	Viene effettuata la dichiarazione di contumacia?	Quali le modalità di notifica e comunicazione della sentenza di adottabilità?	Quali i rapporti tra il tutore (ente) e il curatore-difensore del minore?
Ancona	No	A cura della cancelleria come nel penale	Se c'è un tutore non viene nominato un curatore
Bari	No (perché istituto tipico del procedimento ordinario non del camerale)	All'eventuale difensore a mani proprie	La figura del tutore è assorbente di quella del curatore
Bologna	No	Solo notifica a Pm, Gt, parti costituite oppure difensore d'ufficio e genitori personalmente anche con il 143 del Cpc	Collaborazione
Cagliari	No	Notifica per esteso a tutte le parti	Sono soggetti processualmente distinti
Catania	No	Al difensore costituito	Il tutore è sempre persona fisica e non ente e si rapporta al curatore come esercente la potestà
Firenze	No	Fax ai servizi sociali e notifica alle parti d'ufficio	Sia autonomia che collaborazione
Lecce	No	Sentenza per esteso a cura della cancelleria	Non ci sono esperienze. In astratto, il curatore dovrebbe svolgere il proprio ruolo autonomamente
Milano	No	A mezzo fax ai Servizi sociali; a mezzo ufficiale giudiziario alle altre parti	Non sempre ci sono entrambe le figure ma se il tutore nomina un difensore al minore non c'è il curatore
Napoli	No	Notifica richiesta dopo la comunicazione ma non c'è prassi omogenea	Nessuno
Palermo	No, viene dichiarata la irreperibilità	Secondo le norme del codice di procedura civile	Il curatore-difensore è autonomo rispetto al tutore
Potenza	No	Notifica per esteso a tutte le parti d'ufficio	Se c'è un tutore non viene nominato un curatore
Reggio Calabria	No	Notifica d'ufficio	Il tutore ha il potere decisionale
Roma	Sì	Notifica per esteso a servizi, curatore e genitori	Scambio di informazioni e confronto
Salerno	No	Notifica d'ufficio	Collaborazione
Torino	No	Notifica al difensore d'ufficio	Il tutore delega l'avvocato
Trento	No	Notifica d'ufficio	Nessuno
Venezia	No	Notifica d'ufficio	Collaborazione

Fonte: Unione nazionale Camere minorili

se il curatore non può difendersi in proprio.

... e all'istruttoria - Particolare è invece la partecipazione del curatore all'istruttoria: viene comunemente ammessa la facoltà per il curatore di assistere all'audizione del minore. Parimenti il curatore può partecipare anche all'audizione del genitore e a quella dei servizi sociali o terzi convocati in sede di sommarie informazioni e ciò in quasi tutti i tribunali intervistati con l'eccezione di Lecce ove è ammessa la partecipazione al-

l'ascolto del minore ma non per gli altri. Non chiara è, infine, la facoltà di nominare di un Ctp da parte del curatore, anche se, allo stato, nessun tribunale ne esclude l'ammissibilità.

L'adottabilità - Rispetto all'articolo 8 nuova formulazione legge 184/1983 in materia di adottabilità («il procedimento di adottabilità deve svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti di cui al comma 2 articolo 10») quasi ovunque viene nominato un curatore/avvocato ov-

vero un difensore del minore, mai le due figure contestualmente, con la sola eccezione del tribunale per i minorenni di Ancona.

Ove vi sia anche un tutore, le prassi sono molto diverse: in alcune sedi il tutore rappresenta il minore e dunque partecipa al giudizio a mezzo di un proprio legale, in altre viene nominato comunque anche un avvocato d'ufficio (così Salerno).

Quanto ai genitori, quasi ovunque sono effettuate rituali notificazioni e dell'aper-

L'indagine dell'Uncm

I rapporti tra curatore e avvocato d'ufficio

Tribunale per i minorenni	Quali i rapporti tra curatore speciale e avvocato d'ufficio del minore quando sono soggetti distinti?	E quale il rimedio, laddove ci sia contrasto sull'interesse del minore da perseguire?
Ancona	L'avvocato nominato dal curatore ha solo la difesa tecnica. Il Tm può sostituire il curatore che ritenga inidoneo	Il curatore revoca il mandato al difensore
Bari	Non si ritiene possibile la nomina del difensore d'ufficio del minore	Non è una ipotesi verificabile per quanto innanzi detto
Bologna	Collaborazione	Rinuncia al mandato da parte del legale
Cagliari	–	–
Catania	–	–
Lecce	Collaborazione	Il curatore revoca il mandato o il difensore lo rimette
Firenze	Non è prevista la nomina dell'avvocato d'ufficio del minore	–
Milano	Non si ritiene possibile la nomina del difensore d'ufficio del minore	Non è ipotesi verificabile per quanto innanzi detto
Napoli	Non vengono nominati entrambi	–
Palermo	Non sono mai soggetti distinti	L'ipotesi non si pone per via della precedente risposta
Potenza	–	–
Reggio Calabria	Non sono soggetti distinti	–
Roma	Non vengono nominati entrambi	–
Salerno	Collaborazione	–
Torino	Il curatore è anche avvocato	–
Trento	Il curatore è anche avvocato	–
Venezia	Il curatore è anche avvocato	Decide l'autorità giudiziaria

Fonte: Unione nazionale Camere minorili

tura del procedimento di adottabilità, e ciò anche ai sensi dell'articolo 143 del Cpc, con l'eccezione del tribunale per i minorenni di Torino e di Ancona. Non viene peraltro mai dichiarata la contumacia del genitore nell'ipotesi di omessa costituzione, con l'eccezione del tribunale per i minorenni di Roma.

La rappresentanza dei genitori - Il tema della rappresentanza processuale dei genitori che non possono (perché irreperibili) o non vogliono sottoscrivere il mandato all'avvocato nominato loro d'ufficio, crea non poche perplessità sia di carattere deontologico sia processuale, in assenza di specifiche norme al riguardo.

La riforma infatti non sembra aver implicitamente abrogato per questi procedimenti l'articolo 83 del Cpc ed è ancora discussa la loro natura: se contenziosa oppure se volontaria giurisdizione, come

bene mostra la decisione di procedere o meno alla dichiarazione di contumacia. Al termine del procedimento di adottabilità, alcuni tribunali mandano alla Cancelleria la notificazione della relativa sentenza esclusivamente alle parti costituite, altri ai genitori personalmente.

Il rapporto tra tutore e curatore - Da ultimo, particolare è il rapporto tra tutore e curatore, rispetto al quale la difformità di prassi è evidentissima. In alcune sedi il tutore ha un potere decisionale pieno (così presso il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria); in altre esistono forme di collaborazione; in altre ancora esiste una completa autonomia tra la figura del tutore e quella del curatore, in altri tribunali, infine, è prevista l'esclusione della presenza dell'uno, in caso di presenza dell'altro: se vi è il tutore non viene nominato il curatore. Rispetto a tale tema, tuttavia, i dati raccolti registra-

no alcune significative evoluzioni: i tribunali che inizialmente ritenevano di non nominare un curatore in presenza del tutore delegando a quest'ultimo la nomina di un avvocato del minore, iniziano a preferire una doppia nomina, overosia la nomina di un tutore e quella di un curatore, riconoscendo una diversa funzione al ruolo dell'uno e a quello dell'altro.

La riflessione - Questi i primi dati emersi. L'Unione delle Camere minorili per prima è conscia della parzialità di detta ricerca, ritiene però che la raccolta dei dati effettuata ed elaborata offra già un ampio spunto di riflessione iniziale, volto, come detto, all'individuazione di prassi condivise, rispetto alla quale l'impegno ad aggiornare e ad approfondire la ricerca così iniziata non potrà che essere continuo.